



COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 14 Del 28-03-2018

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE- IUC. ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 16:30, nella sala delle adunanze della Sede comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione in Prima convocazione in seduta .

Presiede l'adunanza il Presidente **Dott. Di Fabrizio Andrea** nella sua qualità di Sindaco

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Di Fabrizio Andrea	P	Caprara Francesco	P
Di Renzo Tiziana	P	Di Renzo Antonio	P
Scheggia Leonardo	P	Romanelli Giuseppe Antonio	A
Velli Rocco	P	Borrelli Cristian	P
Gattone Antonino	P	Grossi Chiara	P
Laudadio Alberico	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Con l'assistenza del Segretario **Dott.ssa Roberta Santini**, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Punto n. 7 o.d.g.

Il Sindaco illustra la proposta.

Il consigliere Di Renzo Antonio chiede se l'amministrazione ha voluto dare un segnale di vicinanza alle esigenze della popolazione.

Il Sindaco asserisce che non ci sono margini di manovra.

Il Capogruppo Velli dichiara che la TASI colpisce solo le seconde case.

Il Sindaco afferma che un progetto importante proposto dall'amministrazione è costituito dalla proposta di Fusione del Comune di Lama dei Peligni con i Comuni aderenti all'Unione M.O.V.A., non condiviso dal Gruppo di minoranza.

Il consigliere Di Renzo Antonio chiarisce che non si è votato contro il progetto della fusione ma, contro la proposta presentata in consiglio e portata a votazione. Il gruppo Lama Viva ha chiesto di prendere visione della lettera del Presidente dell'Unione, richiesta alla quale non si è mai dato riscontro.

Il Sindaco dichiara che il Comune di Lama dei Peligni è stato l'ente promotore dell'Unione dei comuni M.O.V.A. in ragione della trasformazione di questa in una Fusione dei comuni.

Il Comune di Lama ha interpellato i comuni aderenti all'Unione.

Il consigliere Di Renzo Tiziana chiede al Gruppo Lama viva: "se si volesse iniziare un progetto di fusione i componenti del Gruppo Lama Viva sarebbero d'accordo?".

Il consigliere Di Renzo Antonio afferma di essere d'accordo al progetto della fusione dei comuni. Un progetto che deve essere condiviso con tutte le parti politiche.

Il capogruppo Borrelli dichiara la propria astensione al punto in ragione del ricevimento della convocazione a mezzo Raccomandata A/R in data 26 marzo 2018, benché la stessa sia stata inviata in data 22 marzo 2018, in ossequio delle disposizioni regolamentari; il lasso di tempo così ristretto non ha consentito la compiuta valutazione e disamina delle materie portate in consiglio in data odierna.

Si porta a votazione il punto. Risultati votazione: favorevoli: 8 Di Fabrizio, Di Renzo Tiziana, Scheggia, Gattone, Caprara, Velli, Grossi, Laudadio; astenuti: 2 Di Renzo Antonio, Borrelli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dal Sindaco

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore finanziario ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Settore finanziaria ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000

con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano dai presenti:

presenti	10
favorevoli	8
contrari	0
astenuti	2

DELIBERA

di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall'allegata proposta di deliberazione recependola integralmente in tutte le sue parti.

Successivamente, con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano dai presenti:

presenti	10
favorevoli	8
contrari	0
astenuti	2

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

IL SINDACO

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n°147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n°208 (Legge di Stabilità 2016), la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n°147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n°190/2014, i quali testualmente recitano:

"676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n°446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n°201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n°214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n°201, del 2011";

Visto inoltre:

- l'articolo 1, comma 28, della legge n°208/2015, il quale stabilisce che "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n°147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015";
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere anche per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.17 del 4/9/2014 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)" con la quale sono stati approvati i regolamenti di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014" e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI).

Visto in particolare il regolamento per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Dato atto che nel 2017 erano state confermate le aliquote e detrazioni della TASI di cui alla delibera di C.C. n. 21 del 4/9/2017;

Visto l'articolo 1, comma 37, della legge n. 205/2017, (legge di bilancio 2018) che sospende anche per il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, ad eccezione della T.A.R.I.;

Ritenuto di confermare le sottonotate aliquote e detrazioni, vigenti nel 2017, ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2018, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze	0,25%
Abitazioni e relative pertinenze ad uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta;	0,25%
Abitazioni e relative pertinenze, non locate, di proprietà di anziani ricoverati presso case di cura	0,25%
Fabbricati produttivi di gruppo D	0,25%
Abitazioni tenute a disposizione	0,15%
Altri immobili	0,15%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Aree fabbricabili	0,00%

Ritenuto inoltre dover confermare anche per l'anno 2018 le seguenti detrazioni TASI vigenti nel 2017, ai sensi dell'art. 11 del regolamento, per l'abitazione principale ed assimilate e le relative pertinenze:

Fattispecie	Detrazione
Detrazione base	€ 35,00
Detrazione per ciascun figlio fiscalmente a carico	€ 50,00

Visto l'art. 7, comma 2 del regolamento TASI, il quale prevede che la misura della TASI posta a carico dell'occupante viene definita nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%, l'occupante sarà tenuto al versamento della

TASI nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile sarà tenuto al pagamento della restante quota del tributo pari al 70%, come per l'anno 2017;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

“26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;*
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n°388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n°448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n°360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n°296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

Visto l'articolo 1, comma 174, del D. Lgs. n°267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

Richiamati:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n°285 del 06.12.2017, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 09.02.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n° 38 del 15.02.2018, di ulteriore proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali al 31 marzo 2018;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n°2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Ritenuto di non dover apportare variazioni alle aliquote e detrazioni della TASI vigenti nel decorso anno 2016, sopra riportate;

Dato atto che le aliquote della TASI rispettano i limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n°147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n°208/2015;

Stimato in €. 48.500,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 55 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- Servizio di polizia locale;
- Servizi di anagrafe, stato civile, elettorale;
- Servizi di viabilità e circolazione stradale;
- Servizi di illuminazione pubblica;
- Servizi di protezione civile;
- Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente.

Dato atto:

- che i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dallo schema di bilancio 2018, sono i seguenti:

SERVIZIO	COSTI TOTALI (€)
Servizio di polizia locale	19.000,00
Servizio di anagrafe, stato civile, elettorale	84.712,37
Servizi di viabilità e circolazione stradale	44.193,46
Servizi di illuminazione pubblica	45.200,00
Servizi di protezione civile	4.000,00
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	9.000,00
Totale dei costi	206.105,83

- che la percentuale di copertura dei predetti costi con il gettito della TASI è pari al 23,50%;

Richiamato infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n°201, conv. in legge n°214/2011, i quali testualmente recitano:

“13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n°360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n°23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n°446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per

l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n°446 del 1997";

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n°5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n°4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D. Lgs. n°267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Formula la seguente proposta di deliberazione

- 1) di dare atto, per l'anno di imposta 2017, le aliquote e detrazioni della TASI sono quelle vigenti nel decorso anno 2016, di seguito riportate:

Fattispecie	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze	0,25%
Abitazioni e relative pertinenze ad uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta;	0,25%
Abitazioni e relative pertinenze, non locate, di proprietà di anziani ricoverati presso case di cura	0,25%
Fabbricati produttivi di gruppo D	0,25%
Abitazioni tenute a disposizione	0,15%
Altri immobili	0,15%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Aree fabbricabili	0,00%

- 2) di dare altresì atto che le detrazioni per abitazione principale ed assimilate e relative pertinenze , per l'anno 2017, sono le seguenti:

Fattispecie	Detrazione
Detrazione base	€ 35,00
Detrazione per ciascun figlio fiscalmente a carico	€ 50,00

- 3) di stimare in €. 48.500,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra;

- 4) di stabilire in €. 206.105,83 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, risultanti dallo schema di bilancio e di seguito indicati:

SERVIZIO	COSTI TOTALI (€)
Servizio di polizia locale	19.000,00
Servizio di anagrafe, stato civile, elettorale	84.712,37
Servizi di viabilità e circolazione stradale	44.193,46
Servizi di illuminazione pubblica	45.200,00
Servizi di protezione civile	4.000,00
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	9.000,00
Totale dei costi	206.105,83

- 5) di dare atto che la percentuale di copertura dei predetti costi con il gettito della TASI è pari al 23,50%;
- 6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del D. L. n°201/2011 (L. n°214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n°147/2013;
- 7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n°267/2000.

SINDACO

IL

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Andrea Di Fabrizio

IL SEGRETARIO CAPO

F.to Dott.ssa Roberta Santini

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, il 03-04-2018 al n. 166 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del TUEL.
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL;

Lama dei Peligni, 03-04-2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Roberta Santini

La presente deliberazione è copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lama dei Peligni,

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Roberta Santini